



# Comune di Valdobbiadene

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
del servizio di broker assicurativo  
per il periodo 1 luglio 2021 - 30 giugno 2024  
(con facoltà di rinnovo per pari periodo)

COMUNE DI VALDOBBIADENE  
Cod. Fiscale 83004910267 - Part. IVA 00579640269  
piazza Guglielmo Marconi n 1 PEC [comune.valdobbiadene.tv@pecveneto.it](mailto:comune.valdobbiadene.tv@pecveneto.it)  
II UNITA' ORGANIZZATIVA *Servizi finanziari* - SERVIZIO *Affari legali*  
Responsabile del Servizio dr. Santino Quagliotto.  
Referente dr.ssa Ivana Bovone. ✉ [affari.legali@comune.valdobbiadene.tv.it](mailto:affari.legali@comune.valdobbiadene.tv.it)  
☎ 0423/976820 (da Lunedì a Venerdì 8.00 - 13.00 - Martedì, Giovedì 14.00 - 18.30)

## Sommario

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ARTICOLO 2 – DURATA DEL CONTRATTO .....	4
ARTICOLO 3 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ARTICOLO 4 –CORRISPETTIVO .....	5
ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI.....	5
ARTICOLO 6 – PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI.....	6
ARTICOLO 7 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE.....	6
ARTICOLO 8 – RESPONSABILE DEL BROKER / GRUPPO DI LAVORO DEDICATO.....	7
ARTICOLO 9 - GARANZIE .....	7
9.1 - CAUZIONE DEFINITIVA .....	7
9.2 GARANZIE ASSICURATIVE.....	7
ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO.....	8
ARTICOLO 11 – MODIFICHE SOGGETTIVE DEL CONTRATTO .....	8
ARTICOLO 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE .....	8
ARTICOLO 13 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	8
ARTICOLO 14 - CONTROVERSIE .....	10
ARTICOLO 15 - NORME DI RINVIO .....	10

## ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di broker assicurativo professionale, consistente nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo del Comune di Valdobbiadene, finalizzato all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e la gestione dei contratti assicurativi, la gestione delle pratiche di sinistro.

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. "Codice delle Assicurazioni"), attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e nei regolamenti dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con la legge 135/2012 (per prosieguo "IVASS") riferiti agli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 209/2005 e all'attività da questi esercitata.

Il broker affidatario, con mezzi propri e con propria organizzazione, svolgerà a favore del Comune di Valdobbiadene le seguenti attività specialistiche, che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

- 1) Valutazione del patrimonio immobiliare e mobiliare assicurabile e analisi dei rischi in capo all'amministrazione comunale e ai relativi funzionari e amministratori, verifica di adeguatezza delle coperture assicurative in essere e proposta di un programma assicurativo corrispondente alle esigenze rilevate riguardo alla copertura assicurativa offerta e ai limiti di risarcimento previsti, garantendo soluzioni concretamente percorribili e adeguate per la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente (entro 6 mesi dall'affidamento del servizio).
- 2) *Assistenza nella progettazione delle procedure di affidamento dei servizi assicurativi* per il rinnovo delle polizze in scadenza, mediante la predisposizione dei capitolati tecnici e la formulazione di premi a base di gara congrui rispetto alla situazione del mercato assicurativo in rapporto alla sinistrosità dell'ente, corredati da una breve relazione che illustri i criteri di individuazione delle basi d'asta per ogni ramo di rischio.  
Tali attività dovranno essere svolte in tempo utile per consentire l'espletamento delle gare e l'affidamento dei servizi prima della scadenza delle polizze che dovranno sostituire (almeno nove mesi prima della scadenza delle polizze in essere se il valore complessivo dell'affidamento ex art. 35, commi 4 e 9 risulta superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sei mesi se di valore inferiore a tale soglia).
- 3) Assistenza tecnico-consulativa nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie di assicurazione nell'ambito delle procedure di affidamento che vengano espletate utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 4) Assistenza per l'attivazione di nuove coperture richieste da normative sopravvenute o da nuove esigenze del Comune:
  - a) In caso di affidamento diretto o indagine di mercato, l'individuazione delle compagnie di assicurazione dovrà essere svolta entro 30 giorni dalla richiesta dell'ente.
  - b) In caso di procedura di gara negoziata o aperta, la predisposizione dei capitolati tecnici e la relazione tecnica, la base d'asta e l'eventuale definizione dei criteri di valutazione dell'offerta dovrà avvenire entro 60 giorni dalla richiesta dell'ente;
- 5) Assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione, mediante il controllo della esatta corrispondenza del contratto di assicurazione trasmesso dalla compagnia assicuratrice aggiudicataria con l'esito della gara (capitolato tecnico e offerta presentata);
- 6) Supporto nella gestione amministrativo-contabile delle polizze e in tutte le attività inerenti ai rapporti contrattuali intercorrenti fra il Comune di Valdobbiadene e le Compagnie assicuratrici,

attraverso il controllo sull'emissione delle polizze e delle relative appendici e la loro trasmissione all'ente entro 30 giorni dalla data di emissione, la comunicazione delle scadenze relative ad adempimenti previsti in polizza e dei pagamenti di premi e regolazioni con almeno 30 giorni di anticipo sulle scadenze stesse, il versamento dei premi alle compagnie per conto del Comune entro i termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria. Il broker affidatario dovrà inoltre farsi carico dell'acquisizione delle polizze e relative appendici già in essere.

- 7) assistenza nella gestione dei sinistri, sia attivi passivi, ivi compresi quelli aperti in data antecedente all'affidamento e non ancora definiti, per i quali l'affidatario dovrà provvedere all'acquisizione della documentazione presso il broker uscente. In tale attività, il broker dovrà supportare il Comune ai fini della corretta gestione della pratica e trasmettere all'ente la documentazione attestante la chiusura del sinistro e il relativo esito, anche quando sia stato respinto o chiuso senza seguito; per i sinistri liquidati dovrà trasmettere all'ente la richiesta di pagamento di eventuali franchigie almeno 30 giorni prima della relativa scadenza.
- 8) presentazione di un rapporto annuale sulla sinistrosità dell'Ente, entro il 30 gennaio di ogni anno di svolgimento del servizio, con elencazione dei sinistri e del relativo stato di trattazione, comprensivo anche dei sinistri chiusi senza seguito o liquidati e degli eventuali importi pagati a terzi;
- 9) analisi della sinistrosità dell'ente e segnalazione delle maggiori criticità emergenti dal rapporto annuale e proposta di possibili soluzioni per la prevenzione degli eventi dannosi;
- 10) assistenza nella verifica del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali previsti nei capitoli delle polizze e, in caso di inadempienze, nei solleciti alle Compagnie;
- 11) consulenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei contraenti con il Comune e nella verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate con le clausole del capitolato o dell'atto negoziale, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta;
- 12) consulenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti e altri beni mobili o immobili del Comune, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta;
- 13) assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa, sia attraverso la segnalazione di aggiornamenti legislativi che possono avere rilevanza assicurativa di cui il broker venga a conoscenza, sia mediante pareri scritti o risposte a quesiti di ordine generale o su singole questioni relative alle polizze stipulate dall'ente o a sinistri, entro 5 giorni lavorativi;
- 14) ogni ulteriore adempimento necessario a soddisfare eventuali esigenze connesse alla gestione dei contratti assicurativi dell'amministrazione comunale.

Resta ferma in capo al Comune l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità delle scelte rispetto alle proposte formulate dal broker, che non saranno in alcun modo vincolanti per l'Ente. Spetta altresì al Comune la sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento contrattuale.

## **ARTICOLO 2 – DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è di tre anni, decorrenti dal 1° luglio 2021 sino al 30 giugno 2024.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori tre anni, mediante richiesta scritta al broker affidatario da inviarsi per posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto. Nel caso in cui il Comune non

intendesse avvalersi della facoltà di rinnovo, il contratto si intenderà concluso alla naturale scadenza, senza che il broker affidatario possa vantare diritto o pretendere indennità di sorta.

In ogni caso, il servizio si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con decorrenza immediata, nell'ipotesi di cancellazione del broker dalla sezione "B" del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

### **ARTICOLO 3 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto legge 76/2020, convertito dalla legge 120/2020, nelle more della verifica sul possesso dei requisiti generali e professionali previsti e in pendenza della stipulazione del contratto.

### **ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO**

Il servizio svolto dal broker sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei premi assicurativi imponibili delle polizze stipulate, rinnovate o confermate con l'assistenza del broker nel periodo di durata dell'appalto. Pertanto, le attività prestate dal broker non comporteranno alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico del Comune di Valdobbadiene.

La provvigione viene calcolata applicando le seguenti commissioni, indicate dal broker in sede di preventivo, ai premi imponibili delle polizze stipulate:

- per polizze "auto": \_\_\_\_\_ ;
- per polizze "non auto" \_\_\_\_\_ .

Le suddette commissioni verranno indicate nei documenti di gara delle procedure di affidamento dei contratti assicurativi e dovranno essere successivamente riportate nel testo contrattuale, e il broker non potrà richiedere commissioni maggiori rispetto a quelle dichiarate in sede di preventivo.

Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso non si giunga al buon esito delle procedure di affidamento o l'amministrazione comunale ritenga di non procedere alla stipula delle Polizze.

Sarà onere del broker predisporre, d'intesa con l'Ente, adeguata clausola da inserire nella bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L'ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie assicurative.

### **ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI**

#### **A) OBBLIGHI DEL BROKER:**

1. svolgere il servizio nell'interesse dell'Ente, nel rispetto delle indicazioni da questo fornite, osservando l'obbligo di diligenza ai sensi dell'art. 1176 c.c., e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di tutela dei dati personali delle persone fisiche, di cui al Regolamento (UE) 679/2016;
2. collaborare attivamente con il Responsabile del servizio e con il referente dell'amministrazione comunale per l'affidamento dei servizi assicurativi, svolgendo le indagini e le attività più opportune alla miglior redazione dei capitolati di gara per i contratti assicurativi;
4. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici e mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
5. gestire i sinistri dell'ente, compresi quelli pregressi denunciati precedentemente all'assunzione del servizio;

6. fornire i servizi aggiuntivi offerti in sede di affidamento.

A integrazione delle prestazioni indicate nel presente capitolato, il broker affidatario è vincolato altresì al rispetto di quanto contenuto nella proposta contrattuale presentata nell'ambito dell'indagine di mercato e della successiva trattativa privata.

Il broker affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui agli artt. 3 e 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche.

B) OBBLIGHI DEL COMUNE:

1. indicare uno o più incaricati, quali referenti dell'ente;
2. rendere disponibili tutte le informazioni utili al miglior espletamento del servizio richiesto;
3. rispettare le scadenze previste nei contratti assicurativi, sia rispetto al pagamento dei premi annuali e delle relative regolazioni, sia riguardo alle comunicazioni previste.

C) ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE:

1. le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse, con la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate dal broker;
2. l'adozione degli atti amministrativi e l'approvazione dei capitolati da utilizzare per l'affidamento delle coperture assicurative di cui necessita l'ente;
3. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

#### **ARTICOLO 6 – PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI**

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di affidamento del servizio, avverrà tramite il broker, il quale si impegna a riversarli alla compagnia assicurativa interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e con le modalità concordati con la compagnia stessa. La corresponsione dei premi al broker equivale a tutti gli effetti al pagamento del premio stesso alla compagnia assicurativa, ai sensi dell'art. 1901 c.c. e 118 del D.Lgs. 209/2005.

Il broker si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate, entro 30 giorni dall'emissione delle stesse.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune, e pertanto, il mandato di pagamento a favore del broker varrà a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie assicurative entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardo del pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

#### **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE**

L'affidatario è soggetto agli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a proprio carico tutti i relativi oneri contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché quelli antinfortunistici e in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. L'impresa è obbligata ad applicare, nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, le condizioni normative e retributive derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.

## **ARTICOLO 8 – RESPONSABILE DEL BROKER / GRUPPO DI LAVORO DEDICATO**

Il broker si impegna a individuare formalmente, prima dell'avvio dello servizio e comunque entro 10 giorni dalla richiesta dell'amministrazione comunale, un responsabile avente adeguati requisiti professionali ed esperienza organizzativa, e il relativo sostituto avente i medesimi requisiti per tutti i casi di sua assenza o impedimento, che dovrà garantire il corretto andamento del servizio e rispondere direttamente a questioni particolarmente complesse o delicate o riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere.

Qualora si avvalga di collaboratori per l'espletamento del servizio, nello stesso termine sopra indicato il broker dovrà altresì individuare i referenti dell'eventuale gruppo di lavoro incaricato dell'esecuzione delle attività previste nell'ambito del servizio, che risponderanno al referente o al responsabile del servizio comunale riguardo a qualsiasi necessità o problematica di consulenza e assistenza assicurativa del Comune.

I referenti - o, se non individuati, il responsabile stesso o il suo sostituto - dovranno essere reperibili dal lunedì al venerdì, telefonicamente in orario d'ufficio nonché per posta elettronica.

## **ARTICOLO 9 - GARANZIE**

### **9.1 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Il broker affidatario è tenuto a costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. L'importo della garanzia è calcolato sul valore risultante dall'applicazione delle commissioni richieste all'importo complessivo dei premi netti delle assicurazioni stipulate dal Comune. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 del medesimo decreto legislativo. In caso di RTI (raggruppamento temporaneo di imprese), le riduzioni potranno essere fatte valere solo se tutte le imprese del raggruppamento sono in possesso della certificazione prevista per la relativa riduzione. Ai sensi del comma 3 del citato art. 103, la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento.

*La garanzia costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:*

- rinuncia, da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale, al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del c.c. e impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando l'Ente non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del c.c.;
- impegno, da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale, a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Ente, senza alcuna riserva.

La garanzia cauzionale copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e dovrà conservare validità per tutta la durata dell'appalto, cessando di avere effetto con l'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. In caso di risoluzione del contratto per fatto del broker, la cauzione definitiva verrà incamerata dal Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

### **9.2 GARANZIE ASSICURATIVE**

Il broker affidatario (inteso come persona fisica o società) deve mantenere, per tutta la durata dell'appalto, l'iscrizione al registro di cui all'art. 109, comma b), l'adesione al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. e la polizza di assicurazione di cui all'art. 110 del D.Lgs. 209/2005. *Copia della polizza - o della relativa quietanza attestante il rinnovo - deve essere*

*trasmessa annualmente al Comune, entro 15 giorni dal rinnovo stesso.*

Il Comune ha diritto, in ogni caso, di rivalersi sul broker per il risarcimento di tutti i danni che dovesse subire per cause imputabili al broker, anche qualora superassero il massimale di polizza.

I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal broker saranno a totale carico dello stesso, senza il diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti del Comune.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

#### **ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO**

E ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inottemperanza, il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **ARTICOLO 11 – MODIFICHE SOGGETTIVE DEL CONTRATTO**

Eventuali atti di cessione di azienda o di fusione, scissione o trasformazione, compresa la modifica della ragione sociale, dovranno essere comunicati all'amministrazione comunale entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'atto. Alla comunicazione dovranno essere allegati copia del relativo atto e la documentazione attestante il possesso, in capo al cessionario del contratto, dei requisiti previsti per l'affidamento del servizio.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione, l'amministrazione comunale potrà opporsi al subentro in relazione al mancato possesso dei requisiti di carattere generale o di qualificazione previsti.

La mancata comunicazione, nel termine suddetto, della modifica soggettiva del contratto o l'opposizione dell'amministrazione comunale determina la risoluzione del rapporto contrattuale, senza che l'appaltatore o il subentrante possano opporre eccezioni o pretendere risarcimenti di sorta.

Fuori dai casi sopra previsti, è vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **ARTICOLO 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, riguardo ai dati personali delle persone fisiche trattati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, con particolare riguardo all'attività di gestione dei sinistri, il broker affidatario assume il profilo di titolare del trattamento e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la disciplina del succitato regolamento e, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e i provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali (cd. Garante privacy).

#### **ARTICOLO 13 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di applicare penali per i seguenti inadempimenti:

1. l'omissione o il ritardo nell'analisi preliminare sui rischi in capo all'amministrazione e sulle polizze assicurative in essere e la conseguente proposta del programma assicurativo nei tempi previsti (art. 1, pt. 1): **€ 100,00** per ogni ritardo od omissione;
2. il mancato rispetto dei termini previsti per la definizione dei capitolati tecnici e per la formulazione dei premi a base di gara oppure nell'individuazione delle Compagnie di assicurazione contraenti in caso di affidamento diretto (art. 1, pt. 2 e 4): **€ 100,00** per ogni ritardo;
3. la mancata verifica della corrispondenza delle polizze con i capitolati tecnici (art. 1, pt. 5): **€ 100,00** per ogni evento;

4. il mancato rispetto dei termini di comunicazione delle scadenze per i pagamenti dei premi o dei conguagli o per la liquidazione dei sinistri (art. 1, pt. 6), nonché nella trasmissione delle polizze e appendici al Comune: **€ 50,00** per ogni ritardo;
5. il mancato o ritardato riscontro a richieste o quesiti dell'ente o la non reperibilità del responsabile o del referente del broker nelle fasce orarie di presenza ordinaria indicate nella proposta di servizio: **€ 50,00** dopo tre casi nell'arco di un mese;
6. la mancata osservanza di quanto previsto nel capitolato o nella proposta contrattuale riguardo alla gestione dei sinistri (art. 1, pt. 7): **€ 100,00** per ogni evento;
7. la mancata presentazione del rapporto sull'andamento della sinistrosità (art. 1, pt. 8): **€ 10,00** per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato;
8. la mancata o ritardata individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei contraenti con l'ente o degli utilizzatori dei beni comunali e verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate con le clausole dell'atto negoziale (art 1, pt. 11 e 12): **€ 50,00** per ogni evento.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi o inadempimenti dovuti a fatti imputabili all'ente o a cause di forza maggiore, debitamente dimostrate.

Decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione in assenza di controdeduzioni da parte del broker, le penali si intenderanno accettate e l'ente potrà rivalersi, per il recupero delle penali, sull'importo della cauzione definitiva.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di mancato rispetto, da parte del broker affidatario, della proposta contrattuale presentata, previa diffida cui il broker potrà contro-dedurre nel termine di 10 giorni lavorativi; decorso inutilmente detto termine o nel caso in cui le giustificazioni del broker non fossero ritenute sufficienti, l'ente procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Il contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con incameramento della cauzione definitiva, in presenza di inadempienze e/o negligenze gravi nel rispetto degli obblighi contrattuali. Rappresentano inadempienze gravi:

- il mancato rispetto del termine previsto per la definizione dei capitolati tecnici e per la formulazione dei premi a base di gara se, qualora sollecitato, il broker non risponda nel termine di 10 giorni lavorativi;
- la mancata verifica della corrispondenza delle polizze con i capitolati tecnici che comporti la mancata o carente copertura del rischio rispetto a quanto previsto nel capitolato di gara;
- un ritardo superiore a 15 giorni nella comunicazione delle scadenze per i pagamenti, tale da compromettere la continuità della copertura assicurativa o da comportare l'applicazione di penalità o di interessi legali a carico dell'ente;
- il manifestarsi, nel corso dell'appalto, di fatti da cui possa desumersi una carenza di professionalità o una condotta non diligente da parte del broker.

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al broker affidatario per posta elettronica certificata, anche nelle seguenti ipotesi:

1. cancellazione del broker dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005;
2. accertamento di false dichiarazioni rese in sede di indagine di mercato o della successiva trattativa privata e, quindi, della mancanza - anche parziale - dei requisiti di ordine generale;
3. perdita, nel corso dell'appalto, della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
4. mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e successive modificazioni;

5. mancata o ritardata copertura assicurativa prevista dall'art. 110, comma 3, o 112, comma 3, del D.Lgs. 209/2005;
6. mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
7. nel caso in cui le penalità applicate nel corso dell'appalto eccedano al 10% del valore del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale del Broker per il fatto che ha determinato la risoluzione.

#### **ARTICOLO 14 - CONTROVERSIE**

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

#### **ARTICOLO 15 - NORME DI RINVIO**

L'appalto è disciplinato da:

- capitolato speciale d'appalto;
- D.Lgs. 50/2006, Codice dei contratti pubblici di appalto e di concessione;
- D.Lgs. 209/2005, Codice delle assicurazioni private;
- codice civile;
- regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 40/2018 e successive modifiche;
- ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.